

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SMURRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1968

Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831,
a favore dei presidi di ruolo di scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende promuovere una iniziativa a favore dei Presidi di ruolo di scuola media, che, nominati negli istituti di istruzione di secondo grado per effetto della graduatoria formulata in applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, hanno rinunciato alla cattedra loro assegnata per mantenere la titolarità nel ruolo dei Presidi.

Si chiede, cioè, che la nomina ad essi conferita per una determinata classe di concorso (come ad esempio tab. 4 italiano, latino e storia nei Licei, Istituti magistrali; italiano, latino, greco, storia e geografia nei Ginnasi, eccetera) e la semplice appartenenza ad una determinata graduatoria formulata in applicazione della legge sopracitata, abbiano valore di idoneità all'insegnamento negli Istituti corrispondenti, alla pari della idoneità ottenuta, col minimo punteggio, in ogni altro concorso statale indetto per soli titoli.

È utile menzionare, all'uopo, che il Consiglio di Stato (quesito 20 settembre 1955, n. 1633) esprime il seguente parere a favore dei Presidi di scuola media idonei in con-

corsi per soli titoli: « I Presidi di scuola media possono partecipare ai concorsi a posti di Preside negli istituti superiori anche se abbiano conseguito la idoneità all'insegnamento negli istituti stessi in concorsi per soli titoli ».

Fidando su tale decisione del Consiglio di Stato, alcuni Presidi di scuola media, di considerevole anzianità nel ruolo dei capi di istituti di seconda categoria, pur essendo compresi nella graduatoria formulata in applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, che conferiva loro diritto ad una o più cattedre negli istituti di secondo grado, preferirono conservare la titolarità nel ruolo di appartenenza della categoria direttiva, ritenendo di essere in diritto di partecipare successivamente ai concorsi a Preside negli istituti superiori in qualità di idonei in concorsi per titoli. Ma le loro aspirazioni sono rimaste deluse in seguito alla posizione assunta dall'ufficio competente del Ministero della pubblica istruzione, che non ha considerato valida, ai fini della partecipazione ai predetti concorsi a Preside negli istituti superiori, la nomina a professore di ruolo A,

ottenuta per effetto della graduatoria, formulata, come detto, in applicazione della legge n. 831. Il Ministero non ha potuto tuttavia motivare l'esclusione con argomenti, a mio avviso, giuridicamente validi e consistenti. Come si potrebbe, infatti, ammettere, senza contrastare con le più elementari norme del buon senso, che una nomina, comunque conferita, dia diritto alla titolarità in una determinata cattedra ed escluda nello stesso tempo che il nominato sia idoneo all'insegnamento nella stessa?

La nomina a titolare di cattedra presuppone necessariamente l'idoneità all'insegnamento delle materie di quella cattedra medesima, nè sarebbe facile dimostrare il con-

trario con argomentazioni che risultano logiche; ma l'ufficio del Ministero non è stato dello stesso avviso e non ha considerato idonei quei Presidi, che, se avessero rinunciato alla presidenza nella scuola media, avrebbero ottenuto di diritto una cattedra negli istituti superiori, ma senza esserne idonei.

Al fine di risolvere la situazione su esposta, con un urgente ed indispensabile atto di giustizia, ho ritenuto di presentare questo disegno di legge, che si affida, soprattutto, alla benevola adesione di tutti i colleghi senatori.

Con detto disegno di legge si vuole apportare alla legge fondamentale una modificazione aggiuntiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La graduatoria formulata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, conferisce ai docenti nominati il riconoscimento di diritto del titolo di idoneità all'insegnamento delle materie delle singole classi di concorso, cui si riferisce la nomina ottenuta.

Tale nomina tiene luogo di idoneità; è attribuita con punteggio minimo ed ha validità giuridica a tutti gli effetti.

Art. 2.

La idoneità conseguita per effetto della nomina ottenuta in conseguenza della appartenenza ad una determinata graduatoria formulata ai sensi della predetta legge, se relativa all'insegnamento negli istituti superiori, dà diritto ai Presidi di scuola media di partecipazione ai concorsi a Presidi di prima categoria limitatamente al tipo di scuola o di istituto cui la idoneità stessa si riferisce.